



COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA

PROVINCIA DI TORINO
Via Reano, 3 – CAP 10090 – P. IVA/C.F. 03901620017 -
TEL. 0119329340 FAX 0119329349

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

AFFIDAMENTO **SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO** **PERIODO A. S. 2013/14 e 2014/15 RINNOVABILE DI ANNO 1 (UNO)** **E** **VENDITA** **DI SCUOLABUS COMUNALE.**

TITOLO I

Articolo 1 **OGGETTO DELL'APPALTO**

L'appalto ha per oggetto i seguenti servizi ed **ESCLUSIVAMENTE** per le dettagliate finalità:

A – SERVIZIO BASE

- Trasporto degli alunni, che frequentano le scuole dell'obbligo nel territorio comunale, con prelievo dai punti di sosta stabiliti, come da Allegato "1", o che saranno stabiliti dall'Amministrazione, ed arrivo alle rispettive scuole e viceversa al termine delle lezioni giornaliere;

B – SERVIZI AGGIUNTIVI

- Trasporto alunni frequentanti le scuole primarie e/o secondarie di I° del plesso di Via Capoluogo Fraz. Ferriera alla palestra Palabianco in Via dei Comuni Fraz. Ferriera come da calendario scolastico allegato – Allegato "2" **ESCLUSIVAMENTE** per il periodo settembre 2013- dicembre 2013;

- Trasporto utenti iscritti ai Centri Estivi, per un massimo di n. 5 settimane, nel periodo tra giugno ed agosto;

- Trasporto straordinario di alunni delle scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di I in occasione di gite scolastiche o manifestazioni, nell'ambito comunale e fuori dal territorio comunale con idonea documentazione di legge.

Il servizio comprende la messa a disposizione di mezzi necessari per tutti i servizi sopra indicati e dettagliati nel successivo articolo, comprensivo dei costi del carburante, del personale per la guida, dei costi relativi alla copertura assicurativa, dei costi per la sicurezza ai sensi del D. Lgs. n.81/2008 ed ogni altro onere relativo ed aggiuntivo.

Le caratteristiche (modalità e tempi) del servizio hanno carattere indicativo e di massima, trovando questa individuazione sulla scorta dei servizi a pari titolo effettuati negli anni scolastici precedenti. Gli stessi potranno subire variazioni in diminuzione o in aumento, in base alle decisioni e indicazioni fornite sia dall'Ufficio comunale competente e di riferimento.

Il monte ore settimanale e l'articolazione giornaliera del servizio potranno subire modifiche od integrazioni nel corso dell'appalto, a seguito di applicazione delle riforme alla vigente normativa sull'ordinamento scolastico.

Per motivi d'urgenza, il servizio di trasporto scolastico potrà iniziare, sotto riserva di legge, anche in pendenza della stipula del contratto.

Nel caso di scioglimento del contratto per scadenza del termine, ovvero per eventuale motivata soppressione del servizio di trasporto scolastico da parte del Comune, la ditta aggiudicataria non avrà diritto ad alcun risarcimento né indennizzo.

E' fatto obbligo all'appaltatore di utilizzare un proprio mezzo di trasporto idoneo al fabbisogno e conforme alle prescrizioni tecniche imposte dalla normativa del settore.

Il servizio dovrà essere svolto dalla Ditta appaltatrice con i propri capitali, mezzi tecnici, personale e automezzi, a suo rischio.

Articolo 2

DETTAGLI DEI SERVIZI RICHIESTI

In riferimento a quanto indicato all'art 1 del presente CSA, si precisano le caratteristiche relative ad ogni singolo servizio richiesto:

A – SERVIZIO BASE – Allegato 1 e 2

Il servizio deve garantire il trasporto degli alunni che frequentano le scuole dell'obbligo nel territorio comunale, con prelievo dai punti di sosta stabiliti ed arrivo alle rispettive scuole e viceversa al termine delle lezioni giornaliere, nei giorni ed orari riportati nell'Allegato "1";

Il servizio di trasporto degli alunni è giornaliero.

Le fermate presuntive saranno indicate dall'Amministrazione alla Ditta aggiudicataria prima dell'inizio di ogni anno scolastico ed eventualmente concordate con la ditta stessa.

Il servizio deve essere espletato facendo sì di garantire la durata più breve possibile del percorso per ogni alunno fatte salve le situazioni temporanee e non dipendenti dall'organizzazione del servizio.

Gli orari di effettuazione del servizio possono essere modificati dall'Amministrazione Comunale per mutate esigenze del Comune e/o dell'Autorità scolastica, circa i giorni, gli orari di ingresso/uscita.

In caso di assemblee il trasporto degli alunni dovrà essere garantito, secondo gli orari diversi delle lezioni ingressi/uscite, nei limiti delle effettive possibilità organizzative.

Durante i giorni di sciopero, assemblee sindacali o riunioni scolastiche del corpo docente il servizio dovrà essere comunque garantito.

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di variare ad inizio o durante l'anno scolastico la lunghezza dei percorsi (in eccesso e/o in difetto). Tali variazioni possono derivare dalla necessità di sopprimere alcune fermate, dalla modifica di sedi scolastiche od – al contrario – per lievi prolungamenti dei percorsi al fine di poter soddisfare le legittime esigenze di nuove famiglie richiedenti il servizio per i propri figli senza che ciò comporti variazione del costo del servizio. Eventuali modifiche che si rendessero necessarie saranno comunicate, in tempo utile, agli interessati, nella forma più idonea alla circostanza.

Il servizio deve essere espletato facendo sì che l'arrivo a scuola avvenga entro l'orario di inizio delle lezioni; all'orario fissato per l'uscita, la Ditta dovrà già trovarsi presso la scuola.

Sarà compito della ditta appaltatrice conciliare le richieste effettive di trasporto con le caratteristiche del/i mezzo/i utilizzati che devono essere idonei alla viabilità del territorio comunale, come prescritto all'art. 2.

In presenza di percorso impraticabile, confortato da opportune verifiche, l'impresa concorderà con il Comune il percorso e la fermata alternativa, sino al ripristino delle condizioni di praticabilità del percorso originario.

Durante il periodo di validità del contratto è possibile il verificarsi di variazioni di orari e di giorni di frequenza scolastica, legate essenzialmente alle varie sperimentazioni didattiche (tempo pieno, tempo prolungato con rientri pomeridiani), o per altre eventualità segnalate dal Dirigente Scolastico. In tali casi, la ditta aggiudicataria si impegna a svolgere il proprio servizio in base alle necessità e variazioni proposte dall'Amministrazione Comunale senza che ciò comporti oneri aggiuntivi a carico dell'Ente Locale.

L'espletamento del servizio comporta il divieto di trasportare soggetti diversi da quelli autorizzati dall'Amministrazione Comunale.

B - SERVIZI AGGIUNTIVI Allegato 2

B1 - Trasporto alunni frequentanti le scuole primarie e/o secondarie di I° del plesso di Fraz. Ferriera alla palestra Palabianco in Fraz. Ferriera.

Il servizio deve garantire il trasporto degli alunni che frequentano le scuole dell'obbligo (primaria e secondaria del Plesso di Via Capoluogo) con prelievo dalla scuola Plesso scolastico Via Capoluogo ed arrivo struttura sportiva Palabianco e viceversa, nei giorni ed orari riportati nell'Allegato "2";

Il servizio dovrà essere reso esclusivamente per il periodo settembre 2013 (inizio anno scolastico 2013-2014) e fino a dicembre 2013, essendo in programma il trasferimento degli alunni presso il nuovo Plesso scolastico di Via dei Comuni.

Gli orari di effettuazione del servizio possono essere modificati dall'Amministrazione Comunale per mutate esigenze del Comune e/o dell'Autorità scolastica, circa i giorni e gli orari.

L'espletamento del servizio comporta il divieto di trasportare soggetti diversi da quelli autorizzati dall'Amministrazione Comunale.

B2 – Trasporto utenti iscritti ai Centri Estivi.

Il servizio deve garantire il trasporto degli alunni che frequentano il centro estivo organizzato sul territorio, con prelievo dai punti di sosta stabiliti (vedi fermate Allegato 1) ed arrivo alla sede in cui si svolgono i centri estivi (Plesso Scolastico di C.so Laghi) e viceversa (complessive presunte n. 50 corse complessive).

Il servizio di trasporto degli alunni è giornaliero.

Il trasporto si intende dalle fermate prescritte e comunicate alla Ditta ciascun anno prima dell'inizio del centro estivo.

Il servizio dovrà essere garantito nel periodo indicativo compreso tra la metà giugno (fine lezioni scolastiche) e la fine agosto (prima della ripresa delle lezioni scolastiche), per un numero massimo di 5 settimane.

Le fermate presuntive saranno indicate dall'Amministrazione alla Ditta aggiudicataria prima dell'inizio dei centri estivi ed eventualmente concordate con la ditta stessa.

Il servizio deve essere espletato facendo sì di garantire la durata più breve possibile del percorso per ogni alunno fatte salve le situazioni temporanee e non dipendenti dall'organizzazione del servizio.

Gli orari di effettuazione del servizio possono essere modificati dall'Amministrazione Comunale per mutate esigenze del Comune e/o dei gestori del servizio, circa i giorni, gli orari di ingresso/uscita.

B3 - Trasporto straordinario di alunni in occasione di gite scolastiche o manifestazioni, nell'ambito comunale e fuori dal territorio comunale con idonea documentazione di legge.

La Ditta dovrà, nella formulazione del prezzo, tener conto dei servizi aggiuntivi da garantire.

I servizi aggiuntivi di cui in oggetto avranno le seguenti caratteristiche:

1. n. presunto di uscite didattiche da garantire per ciascun anno scolastico: **n. 25**
2. le uscite da garantire dovranno avvenire nel territorio comunale o fuori e comunque ad una distanza non superiore a 40 Km (comprensivo di a/r), da calcolarsi in riferimento ai plessi scolastici di partenza/arrivo.

Il calendario, le relative prenotazioni, le eventuali variazioni e o disdette verranno gestite **direttamente dall'Istituto Scolastico**.

Le fatture emesse dalla Ditta aggiudicataria del servizio dovranno espressamente indicare il numero di gite effettuate nelle mensilità.

L'ente, a fronte di rendicontazione fatta dall'Istituto, procederà a fine di ogni anno scolastico a definire il numero di gite non usufruite nell'a.s. di riferimento, riportandone la fruibilità, senza variazioni economiche, all'anno scolastico successivo (possibilità di cumulo tra le 25 uscite da garantire per ciascun anno scolastico e le uscite non usufruite).

A scadenza del contratto di appalto, a fronte di rendicontazione finale fornita dall'ufficio, la Ditta si impegna a decurtare sull'ultima fattura a saldo per i servizi del presente appalto, il costo delle uscite didattiche non usufruite, concordandone secondo una valutazione forfettaria, l'importo forfettario di **€ 50,00** per ciascuna uscita non fruita.

E' fatto obbligo all'appaltatore di utilizzare un proprio mezzo di trasporto idoneo al fabbisogno e conforme alle prescrizioni tecniche imposte dalla normativa del settore.

Articolo 3

CARATTERISTICHE DEL/DEI MEZZI

I servizi di cui alle Lettere A), B) si dovranno sempre garantire con mezzo idoneo tenuto conto della seguenti specifiche:

- capienza del mezzo minimo n. 35 posti
 - posto adulto/accompagnatore n. 1 (trasporto adulto)
 - dimensioni del mezzo conforme ed idoneo rispetto alle caratteristiche del percorso da garantire.
- In punto si richiede espressamente **SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO** (previo appuntamento telefonico) per prendere visione del percorso e garantire l'espletamento del servizio.

In ogni caso, il servizio di trasporto scolastico dovrà essere effettuato, per tutta la durata, con mezzi aventi la capienza e di qualità pari o superiore al migliore mezzo scuolabus comunale attualmente di proprietà del Comune ed oggetto di vendita nel presente appalto.

La Ditta dovrà garantire anche il veicolo di scorta in caso eventuali esigenze di sostituzione.

I mezzi dovranno essere idonei ed omologati per il trasporto scolastico oggetto del presente capitolato, con capienze adeguate allo svolgimento del servizio, le cui caratteristiche tecniche siano conformi alle norme vigenti nonché in regola con ogni disposizione in tema di autoveicoli adibiti al trasporto di persone ed in particolare con quanto stabilito nel D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e dal relativo regolamento di attuazione.

L'impresa non potrà sostituire i mezzi indicati nell'offerta con altri di targa diversa, se non previa comunicazione al Comune.

Gli automezzi devono essere idonei ed a norma, secondo quanto stabilito dal D.M. 31/01/1997 e successive modificazioni e integrazioni, recante norme in materia di trasporto scolastico, collaudati e revisionati dalla Motorizzazione Civile, utilizzati nel rispetto delle norme vigenti in materia d'uso e destinazione degli stessi e conformi alle vigenti norme di sicurezza. In particolare tutti i mezzi utilizzati dovranno essere rispondenti al D.M. 18/04/1977 e successive modificazioni ed integrazioni, immatricolati ad uso terzi per il servizio di linea o per il servizio di noleggio con conducente.

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di effettuare periodiche ispezioni per accertare lo stato di manutenzione degli automezzi e di ordinare tutte le riparazioni e sostituzioni che riterrà necessarie e che dovranno essere effettuate nel più breve tempo possibile.

La ditta appaltatrice deve sottostare a tutte le ispezioni e i controlli dell'Ispettorato della Motorizzazione Civile e del personale comunale preposto e adottare tutte le misure di sicurezza che venissero prescritte.

Articolo 4

DURATA DELL'APPALTO

Il presente appalto avrà validità per i seguenti anni scolastici 2013/14 – 2014/15 e per i periodi in cui si svolgeranno i centri estivi per gli anni 2014-2015.

Si prevede, ai sensi dell'art 57 comma 5 lett. b) del D.Lgs.163/2006 e s.m.i., la possibilità, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, di rinnovo fino ad un massimo complessivo di n. 1 anno scolastico, e comunque fino al mese di agosto 2016.

E', inoltre, facoltà dell'Amministrazione prorogare il contratto per un periodo massimo di sei mesi nel caso in cui non sia stato possibile, per qualsiasi ragione procedere ad aggiudicazione di una nuova gara nel termine ordinario di scadenza. La suddetta proroga verrà notificata alla ditta appaltatrice dieci giorni prima della scadenza del contratto.

Qualora l'Amministrazione intendesse avvalersi della facoltà di proroga il servizio dovrà essere espletato alle stesse condizioni economiche e contrattuali.

La durata di cui sopra si intende riferita all'anno scolastico ed al periodo di svolgimento dei centri estivi.

Il servizio viene richiesto secondo il calendario scolastico degli Istituti Scolastici serviti, con l'esclusione dei giorni che, pur previsti dal calendario scolastico, vedranno le lezioni sospese per una qualsiasi ragione.

Al termine del contratto il rapporto giuridico cesserà di pieno diritto, senza necessità di disdetta o preavviso.

Articolo 5

COSTO DEL SERVIZIO

Il corrispettivo spettante all'aggiudicataria per l'esecuzione del Servizio Trasporto Scolastico, è determinato dall'importo posto a base di gara, per l'intero periodo, comprensivo dell'anno di eventuale rinnovo, di **€ 102.000,00 (€34.000,00 per ciascuna annualità)**.

L'importo effettivo sarà l'importo annuo ridotto della percentuale offerta dalla ditta appaltatrice in sede di gara, oltre a oneri per la sicurezza ed I.V.A. di legge, non soggetti al ribasso per il periodo di affidamento.

Verrà riconosciuto l'incremento ISTAT a partire dal mese di settembre dell'anno successivo a quello di stipula del contratto, prendendo a riferimento l'indice ISTAT (FOI) del mese di settembre dell'anno di riferimento.

I dati sono indicativi e pertanto l'Ente si ritiene vincolato solamente dal prezzo offerto dalla ditta aggiudicataria.

Articolo 6

PROCEDURA E CRITERIO D'AGGIUDICAZIONE

Si procederà all'aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, facendo ricorso all'acquisizione del servizio in economia mediante cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006, e degli artt. 9, lett. bb) e 17 del Regolamento Comunale per la disciplina dei Contratti, in considerazione dell'importo posto a base di gara, con invito di partecipazione rivolto ad un numero idoneo ed adeguato di soggetti in possesso dei requisiti di partecipazione;

Non saranno ammesse offerte pari o in aumento rispetto al prezzo a base d'asta, e pertanto saranno ammesse offerte esclusivamente in ribasso.

L'Amministrazione si riserva di aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola offerta valida o di non aggiudicare il servizio ad alcun concorrente nel caso di offerte non ritenute convenienti o idonee in relazione all'oggetto dell'appalto.

Articolo 7

MODALITA' DI EROGAZIONE DEI SERVIZI

L'impresa aggiudicataria deve gestire il servizio con sufficiente personale. I conducenti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti previsti dall'attuale normativa di legge. Qualora qualche dipendente dell'impresa venisse riconosciuto inabile a giudizio dell'Autorità sanitaria, l'impresa si impegna a sostituirlo.

L'impresa è responsabile degli obblighi assicurativi, assistenziali e previdenziali nei confronti del personale, nonché del rispetto delle prescrizioni imposte al datore di lavoro dal D.Lgs. 81/2008.

Tutti i contributi per le assicurazioni sociali sono a carico dell'impresa, anche in deroga ad eventuali norme legislative che disponessero l'obbligo del pagamento in solido con il Comune e con esclusione di qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune.

Il conducente deve usare modi corretti col pubblico ed in particolare durante lo svolgimento del servizio è vietato:

- fumare;
- assumere bevande alcoliche;
- usare modi inurbani e gesti diseducativi o comunque non inerenti alle proprie mansioni;
- far salire sugli autobus persone estranee al servizio stesso;
- portare animali o cose sugli autobus;
- deviare dal percorso per esigenze personali.

Il conducente deve inoltre:

- accertarsi che durante il tragitto tutti i bambini/studenti siano regolarmente seduti e che mantengano un comportamento corretto;
- trattenere sull'autobus i bambini se alla fermata non è presente l'adulto di riferimento, fatta eccezione per i genitori che hanno firmato apposita dichiarazione liberatoria.

Il Comune ha la facoltà di richiedere alla ditta stessa la sostituzione degli autisti che, ad insindacabile e motivato giudizio dell'Amministrazione, risultino non idonei o inadatti sia sotto il profilo della sicurezza sia sotto gli aspetti della disponibilità psicologica con gli utenti del servizio.

In tal caso la ditta dovrà procedere alla sostituzione con urgenza comunque non oltre 3 giorni dalla segnalazione.

La ditta appaltatrice deve fornire all'Amministrazione comunale l'elenco, munito di consenso scritto ai sensi del D.Lvo 196/2003, del personale impiegato dall'appaltatore per l'esecuzione del servizio di trasporto, completo degli estremi del documento di patente di guida prescritto per la conduzione dei mezzi adibiti a servizio pubblico nonché dell'attestato di idoneità professionale di cui all'art. 6 del D.M. 20/12/1991, N. 448.

Tempestivamente deve essere comunicata all'Amministrazione ogni variazione apportata all'elenco stesso.

L'appaltatore si impegna ad attribuire, per quanto possibile lo stesso autista per lo stesso specifico servizio. L'organizzazione del lavoro deve essere improntata ai criteri necessari a garantire la massima qualità possibile, complessivamente intesa, nel rispetto di quanto indicato nel presente Capitolato.

L'Amministrazione Comunale si riserva, inoltre, il diritto di chiedere alla ditta la sostituzione del personale ritenuto non idoneo al servizio per comprovati motivi. In tal caso la ditta provvederà a quanto richiesto senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere.

L'impresa deve inoltre, attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, oggetto del presente contratto, le condizioni normative e retributive previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali di settore.

La ditta aggiudicataria del servizio deve informare dettagliatamente il proprio personale circa le circostanze e le modalità previste dal contratto per adeguare il servizio agli standard di qualità richiesti dal Comune.

La ditta aggiudicataria deve garantire per tutto l'arco giornaliero di effettuazione del servizio la presenza o la pronta reperibilità di propri operatori al fine di poter apportare tempestivamente le necessarie modifiche al programma di trasporto giornaliero che si rendessero necessarie, comunicate telefonicamente o a mezzo fax dal competente ufficio comunale.

Articolo 8

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

E' fatto obbligo alla ditta aggiudicataria al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia di "Miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori" D. Lgs 81/2008.

La ditta aggiudicataria è altresì obbligata, durante il trasporto, a vigilare sul comportamento degli alunni al fine di garantirne la sicurezza.

Articolo 9

ESONERO DA RESPONSABILITA' PER IL COMUNE

La responsabilità della gestione del servizio trasporto scolastico è a carico della ditta appaltatrice che risponde in proprio dell'esatto adempimento dei suoi obblighi nei confronti del Comune.

La ditta risponde, direttamente dei danni e delle conseguenze, comunque, pregiudizievoli che, nell'espletamento dell'attività svolta, possano derivare al Comune, ai trasportati, agli stessi dipendenti della ditta o ai terzi in genere.

La ditta è tenuta a sollevare il Comune da qualunque protesta che nei suoi confronti fosse fatta valere da terzi assumendo in proprio l'eventuale lite.

La ditta aggiudicataria è obbligata alla stipulazione del contratto in forma pubblica amministrativa.

Qualora, senza giustificati motivi, essa non adempia a tale obbligo, l'Amministrazione Comunale dovrà dichiarare la decadenza dell'aggiudicazione e scorrere la relativa graduatoria.

Articolo 10

ONERI INERENTI IL SERVIZIO A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

Sono a carico della ditta aggiudicataria tutti gli oneri e spese, nessuna esclusa, necessarie alla realizzazione dei servizi oggetto del presente appalto, comprese le spese di assicurazione per la responsabilità sia civile che penale per i danni che, in relazione all'espletamento del servizio o a

cause ad esso connesse, dovessero derivare all'Amministrazione Comunale o a terzi, cose o persone.

In particolare la ditta di trasporto aggiudicataria s'impegna a provvedere:

- a) a tutte le imposte e tasse generali e speciali senza diritto di rivalsa, che colpiscono o potranno colpire in qualsiasi momento l'assuntore, per l'esercizio di tutti i servizi previsti dal presente capitolato. Per quanto riguarda l'IVA, si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia;
- b) a tutte le spese inerenti e conseguenti all'appalto;
- c) all'assicurazione per danni a cose o persone, nonché alla responsabilità civile della società aggiudicataria verso terzi;
- d) alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi impiegati per il servizio;
- e) alla formazione e al periodico aggiornamento del personale;
- f) a fornire idoneo e qualificato personale atto a garantire il servizio di trasporto scolastico.

L'appaltatore deve assicurare il servizio in ogni evenienza (compresi i casi di sciopero del proprio personale o guasti o fermi agli autobus), anche ricorrendo eventualmente a mezzi di servizio pubblico o vetture diverse, purché regolarmente autorizzate ed abilitate al trasporto degli alunni, ai sensi di legge.

Articolo 11

POLIZZE ASSICURATIVE

La ditta aggiudicataria si assume ogni responsabilità sia civile sia penale, ai sensi di legge in seguito all'espletamento di quanto richiesto dal presente capitolato.

L'impresa risponde direttamente dei danni alle persone ed alle cose in ogni caso provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune, salvi gli interventi a favore dell'impresa da parte delle società assicuratrici. L'aggiudicatario rinuncia pienamente e senza deroghe a qualsiasi azione, presente e futura, di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

La Ditta aggiudicataria del servizio deve provvedere a stipulare con una primaria Compagnia di Assicurazione, con effetti dalla data di decorrenza dell'appalto, le seguenti polizze assicurative:

1) Polizza Responsabilità Civile Auto (RCA), corredata dalla garanzia di "rinuncia alla rivalsa" nei confronti del Comune di Buttigliera Alta, ai sensi del D.Lgs. n. 209 del 9 settembre 2005 – Titolo X sull'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti, dei Regolamenti di esecuzione della predetta Legge e delle successive modifiche ed integrazioni, per ogni mezzo utilizzato per il servizio, per danni arrecati a terzi (inclusi gli utenti del servizio) in conseguenza della circolazione di veicoli posseduti e/o utilizzati dall'aggiudicatario per l'esecuzione del presente appalto. I massimali garantiti in misura unica, per ciascun sinistro/per persona/per danni a cose, devono essere almeno pari a 10.000.000,00 di euro, con rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune di Buttigliera Alta.

2) Per tutte le prestazioni di servizio non coperte dall'assicurazione obbligatoria R.C.A. degli autobus, l'appaltatore dovrà munirsi a proprie spese di idonea polizza assicurativa R.C.T. (Responsabilità civile verso terzi) corredata dalla garanzia di "rinuncia alla rivalsa" nei confronti del Comune di Buttigliera Alta, a copertura dei danni relativi ai rischi inerenti l'oggetto dell'appalto, con un massimale "unico" di copertura non inferiore a € 1.500.000,00.

In sede di stipula del contratto la ditta aggiudicataria dovrà consegnare all'Amministrazione Comunale copia delle polizze e relative coperture, debitamente quietanzate

Articolo 12

CAUZIONI

La presentazione dell'offerta è vincolata al deposito di una cauzione provvisoria, pari al 2% (due per cento) dell'importo a base d'asta, ai sensi dell'art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006; con le modalità indicate nel disciplinare di gara. La garanzia dovrà avere validità non inferiore a 180 giorni decorrenti dalla data di esperimento della gara e dovrà contenere la clausola di pagamento entro 15 giorni a prima richiesta scritta e la rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata, per la sola cauzione provvisoria, dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui

all'art. 107 del D. Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie.

Dovrà inoltre essere prodotta separata dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di una compagnia di assicurazione, contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente una fidejussione bancaria, ovvero una polizza assicurativa fidejussoria, relativa alla cauzione definitiva.

L'importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento, per gli offerenti ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee delle serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.

Per fruire di tale beneficio, il concorrente, in sede di offerta, dichiara il possesso del requisito e lo documenta, allegandone copia di cui dichiarerà la conformità all'originale della certificazione.

Nel caso di presentazione di offerta da parte di soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi, la cauzione provvisoria, pena l'esclusione, deve essere intestata a tutte le imprese che intendono costituire il raggruppamento o il consorzio di concorrenti. E' comunque sufficiente la sottoscrizione della polizza fideiussoria o dell'atto di fideiussione da parte della sola mandataria.

La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto da parte dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

Ai non aggiudicatari la cauzione provvisoria è restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

Il concorrente aggiudicatario, è tenuto a costituire cauzione definitiva dell'importo pari al 10% (dieci per cento) o superiore, in relazione al ribasso d'asta offerto in sede di gara, secondo quanto previsto dall'art. 113 del D. Lgs. 163/2006.

L'importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento, per gli offerenti ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee delle serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.

Per fruire di tale beneficio, il concorrente, in sede di offerta, dichiara il possesso del requisito e lo documenta, allegandone copia di cui dichiarerà la conformità all'originale della certificazione.

Nei casi di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dall'aggiudicatario e fatti salvi i maggiori diritti del Comune, l'Amministrazione Comunale procederà all'incameramento della cauzione suddetta con semplice atto amministrativo ed avrà diritto al rimborso delle spese che dovesse eventualmente sostenere durante la gestione per fatto dell'aggiudicatario, a causa di inadempimento dell'obbligazione o cattiva esecuzione del servizio.

Resta salvo per l'Amministrazione Comunale l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

L'aggiudicatario è obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione Comunale avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

La mancata costituzione della cauzione determinerà la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante.

Articolo 13 RINUNCIA ALL'AGGIUDICAZIONE

Qualora la ditta aggiudicataria non accetti per sua scelta l'incarico, non potrà avanzare alcun diritto di recupero della cauzione provvisoria che sarà, pertanto, trattenuta fatte salve ulteriori richieste di danno da parte dell'amministrazione.

Articolo 14 PAGAMENTI

Il pagamento del corrispettivo avrà luogo a seguito di presentazione di fattura mensile entro 30 giorni dal ricevimento.

Si darà corso al pagamento dopo la verifica della regolarità di esecuzione del servizio da parte del responsabile dell'ufficio.

In ottemperanza all'art. 3 della Legge 136/2010, l'Appaltatore dovrà istituire/ utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane spa, dedicati anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. A tale fine, il contraente si impegna a presentare all'Amministrazione appaltante, gli estremi di identificazione del conto/dei conti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tali conti. Ai fini della tracciabilità dei Flussi Finanziari, il bonifico bancario o postale, dovrà riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore e dal subappaltatore, il codice identificativo di gara (CIG) reso noto dalla stazione appaltante.

Articolo 15

PENALITA'

Nel caso di singole inadempienze contrattuali, il Comune avrà la facoltà di applicare una penale quantificata in un minimo di €. 100,00 ad un massimo di € 500,00 a seconda della gravità dell'infrazione rilevata, fatta espressamente salva la quantificazione dell'eventuale maggior danno da risarcire.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale la Ditta Appaltatrice avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla notifica della contestazione. Il Comune, nel caso valuti positivamente le controdeduzioni presentate dalla Ditta Appaltatrice, ne dà comunicazione alla stessa entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle stesse; in caso contrario, le deduzioni si intendono non accolte e viene comunicato l'ammontare della penale.

Più specificatamente e a titolo meramente esemplificativo, le manchevolezze che possono dar motivo a penalità o, se ripetute, a risoluzione sono:

- sospensione o abbandono del servizio affidato, salvo comprovate cause di forza maggiore;
- ritardi nello svolgimento del servizio;
- mancato rispetto degli itinerari e degli orari previsti dal piano annuale di trasporto alunni;
- uso improprio dell' automezzo adibito al servizio di trasporto scolastico;
- mancata presentazione o ritardo nella presentazione delle certificazioni e della documentazione da esibire secondo quanto previsto nel presente Capitolato;
- mancata osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza e gravi violazioni del Codice della Strada;
- impedimento in qualsiasi modo dell'esercizio del potere di controllo da parte del Comune;
- violazione dell'obbligo di sollevare e tenere indenne l'ente appaltante da qualsiasi azione o pretesa di terzi.

Articolo 16

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Le parti convengono che, oltre a quanto previsto dell'articolo 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'articolo 1465 del Codice Civile, le seguenti ipotesi:

- a) applicazione di 3 penalità e successiva diffida ad adempiere, anch'essa comportante penalità;
- b) apertura di procedura concorsuale a carico della ditta aggiudicataria;
- c) messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività da parte della ditta aggiudicataria;
- d) mancata osservanza del divieto di subappalto, tranne i casi previsti dal presente capitolato;
- e) utilizzo di automezzi non idonei secondo le prescrizioni del D.M. del 31/01/1997;
- f) mancata revisione tecnica presso gli uffici M.C.T.C. degli automezzi;
- g) mancata comunicazione all'Amministrazione Comunale di modifiche degli automezzi in servizio
- h) non aver stipulato le assicurazioni di legge per i veicoli utilizzati;
- i) interruzione non motivata del servizio;
- l) violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
- n) ogni inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto ai sensi dell'articolo 1453 del C.C.;
- o) utilizzo di personale - autista non in possesso dell'abilitazione di guida specificatamente richiesta per il trasporto alunni.

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Amministrazione Comunale da effettuarsi con lettera raccomandata.

Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale intenda avvalersi della clausola risolutiva espressa, la Società aggiudicataria incorrerà nella perdita della cauzione definitiva che sarà incamerata dal Comune, salvo il risarcimento del maggior danno per l'eventuale nuovo contratto e per tutte le altre circostanze che potranno verificarsi.

Nel caso di scioglimento del contratto per scadenza del termine ovvero per eventuale motivata soppressione del servizio di trasporto scolastico da parte del Comune, la ditta aggiudicataria non avrà diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 17

RIFUSIONE DANNI E SPESE

Per ottenere la rifusione dei danni, il rimborso delle spese ed il pagamento delle penalità l'Amministrazione Comunale può rivalersi, mediante ritenuta, sui crediti della ditta aggiudicataria per servizi eseguiti, ovvero sulla cauzione che deve essere immediatamente reintegrata.

TITOLO II

Articolo 18

CONDIZIONI PER L'ACQUISTO DI MEZZO COMUNALE

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1376 del Codice Civile, il Comune di Buttigliera Alta manifesta l'intento di voler vendere alla ditta che dalla procedura di gara risulterà aver presentato miglior offerta e quindi aggiudicataria, previa espressa sua manifestazione di volontà, lo scuolabus FIAT IVECO 50C13 targato CB248EB, di proprietà del Comune, al prezzo di **€ 9.000,00 più I.V.A.** di legge, nello stato di fatto in cui è stato visionato dagli interessati.

Per completezza si allega copia carta di circolazione

Il mezzo viene ceduto nello stato in cui attualmente si trova, libero da pesi e vincoli.

Articolo 19

MODALITA' DI PAGAMENTO

Il legale rappresentante della ditta aggiudicataria / acquirente si impegna e si vincola ad effettuare il pagamento del corrispettivo per l'acquisto del mezzo scuolabus, versando l'importo di **€ 9.000,00 più I.V.A.** di legge con le seguenti modalità:

- assegno circolare
- accredito della somma presso la tesoreria comunale

entro la data della stipula del contratto di compravendita.

Il Comune provvederà ad emettere fattura di vendita a fronte dell'avvenuto pagamento dell'intero importo.

Articolo 20

IMMISSIONE IN POSSESSO

L'immissione in possesso del mezzo oggetto del presente contratto avverrà contestualmente alla sottoscrizione del contratto.

TITOLO III

Articolo 21

SPESE DI CONTRATTO

La ditta aggiudicataria è tenuta al pagamento di tutte le spese dovute secondo le leggi in vigore relative al presente contratto (bolli, copie, registrazione, diritti ...ecc) nessuna esclusa od eccettuata, senza diritto di rivalsa.

L'inadempimento degli obblighi di cui al precedente comma ed al contenuto del presente capitolato, oltre la decadenza dell'affidamento del servizio alla ditta inadempiente, fa sorgere a favore dell'Amministrazione Comunale il diritto di affidare l'appalto del servizio ad altra ditta. Sono in ogni caso a carico della ditta inadempiente le maggiori spese sostenute dall'Amministrazione Comunale.

L'esecuzione in danno non esime la ditta da eventuali responsabilità civili.

Articolo 22

CONTROVERSIE CONTRATTUALI

Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti sulla interpretazione o esecuzione del presente Capitolato, qualunque ne sia la natura o la causa, è competente a giudicare il Tribunale di Torino.

Articolo 23

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

In relazione alla protezione dei dati personali in ordine al procedimento cui si riferisce il presente appalto, si informa che:

- le finalità cui sono destinati i dati raccolti sono inerenti solamente allo svolgimento delle procedure di gara, fino alla stipulazione del contratto;
- il conferimento dei dati si configura come onere del concorrente per partecipare alla gara;
- l'eventuale rifiuto di rispondere comporta l'esclusione dalla gara o la decadenza dell'aggiudicazione;
- i soggetti o le categorie di soggetti che possono venire a conoscenza dei dati sono:
 - il personale interno del Comune addetto agli uffici che partecipano al procedimento;
 - i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara;
 - ogni altro soggetto che abbia interesse a partecipare al procedimento ai sensi della L. 241/90 e ss. mm. ii.;
- i diritti spettanti all'interessato in relazione al trattamento dei dati sono quelli di cui D.Lgs. 196/2003, cui si rinvia;
- il titolare del trattamento dei dati è il Comune appaltante.

Articolo 24

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si rinvia alle vigenti norme che disciplinano gli appalti dei Comuni e alle norme di legge e regolamenti vigenti in materia.

Si applicano inoltre le Leggi e i Regolamenti che potessero venire eventualmente emanati nel concorso del contratto; in particolare modo quelli riguardanti la sicurezza del lavoro, il codice stradale e, comunque, aventi attinenza con il servizio di trasporto scolastico e con la vendita di mezzi comunali.

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 81/2008, recante "Attuazione dell'art. 1 della legge 3.8.2007, n. 123 in materia di Tutela della Salute e di Sicurezza sul Lavoro" il servizio di cui al presente appalto non presenta rischi da interferenze. Conseguentemente, ed in applicazione della determinazione della Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 3 del 5.3.2008, la Stazione Appaltante non è tenuta a redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti.

ART. 25
DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa alla partecipazione alla gara potrà essere scaricata dal sito ufficiale del Comune di Buttigliera Alta (www.comune.buttiglieraalta.to.it) oppure ritirata dai concorrenti presso l'Ufficio Segreteria situato in Buttigliera Alta sede municipale Via Reano n. 3 – Telefono 011-9329342 – 40, previo pagamento dei costi di riproduzione.

Non si effettua servizio di trasmissione via fax di suddetta documentazione.

Buttigliera Alta, 5.07.2013

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
(Dott.ssa **CRISTIANO Gabriella**)
F.to in originale

Data

Firma per accettazione
